



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

*Nota integrativa
al Bilancio di Previsione*

2023/2025

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

1.1 Quadro normativo

I documenti di bilancio, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti attendendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D. Lgs. 118/11), modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

Sono state anche considerate le modifiche ai principi contabili di cui al D.M. 01/08/2019.

In generale, in considerazione del fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)" (D.Lgs. 118/2011, art. 3/1), si precisa quanto segue:

- I documenti del sistema di bilancio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (*principio n. 1 – Annualità*);
- Il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, alcune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (*principio n. 2 – Unità*);
- Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (*principio n. 3 – Universalità; principio n. 5 – Veridicità ed attendibilità; principio n. 9 – Prudenza*);
- Tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di parte (*principio n. 4 – Integrità*);
- La redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di applicare metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (*principio n. 13 – Neutralità ed imparzialità*);
- Nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto e le previsioni di bilancio (*principio n. 10 – Coerenza e principio n. 11 Continuità*).

Bisogna tuttavia precisare che la crisi economica ancora attualmente in atto, che ha determinato considerevoli aumenti nei costi energetici e, più in generale, dei prezzi di tutti i beni e servizi, rende più difficoltosa la previsione finanziaria per l'anno 2023 e successivi, con la conseguente incertezza circa la possibilità di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica e quindi la continuità nell'erogazione dei servizi.

A tal fine il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, sottoscritto il 28.11.2022, ha previsto l'introduzione, per l'annualità 2023, di un Fondo emergenziale a sostegno della parte corrente dei bilanci comunali, Fondo che per il Comune di Tre Ville prevede un importo di Euro 161.128,51 da destinare a sostegno del titolo 1° delle spese.

In termini finanziari i due aspetti dell'entrata e della spesa del bilancio provinciale e degli enti locali devono rispondere all'obiettivo principale di razionalizzare gli interventi fiscali e tariffari allo scopo di dare sostegno alle famiglie e alle attività economiche e produttive salvaguardando al massimo la tenuta socio-economica su tutto l'ambito provinciale.

DATI CONTABILE DEL CONTO DI BILANCIO PRECEDENTE

1.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo.

I quadri sotto riportati evidenziano il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio finanziario 2022 (dati pre-consuntivo).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si espone la seguente Tab. evidenziante il Risultato di amministrazione es. fin. 2022 "presunto" (pre-consuntivo):

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	1.746.797,43
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	1.852.638,91
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2022	6.806.859,27
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	9.156.163,58
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	1.999,74
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	1.252.131,77
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	0,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	1.252.131,77
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:	
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilità	28.500,00
Fondo contenzioso	189.933,00
Altri accantonamenti	70.000,00
B) Totale parte accantonata	288.433,00

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		134.030,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	134.030,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	829.668,77
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

2 EQUILIBRI DI BILANCIO

2.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (*principio n. 15 – Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti di bilancio, avendo carattere autorizzatorio e rappresentando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi tenendo conto anche del principio che le stesse dovranno essere imputate nell'esercizio in cui andranno a scadere (*principio n. 16 – Competenza finanziaria*).

In merito alla veridicità delle poste iscritte a bilancio (previsioni di entrata e spesa) si sottolinea che le stesse sono state iscritte tenendo in considerazione le informazioni al momento disponibili; le previsioni iniziali di entrate e uscite saranno oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da consentire durante la gestione del bilancio (e nelle variazioni) la conservazione di tutti gli equilibri (sia parte corrente che di parte capitale).

Da evidenziare altresì che il pareggio generale di bilancio è stato ottenuto senza l'applicazione di avanzo di amministrazione, e non viene applicata alcuna quota-parte dell'ex f.do investimenti minori, nel conseguimento del pareggio di parte corrente. Per quanto attiene l'utilizzo dei canoni aggiuntivi non si è ritenuto opportuno l'impiego di tale risorsa in parte ordinaria per la copertura delle "spese correnti legate allo sviluppo economico del territorio".

2.2 Cenni in merito al differimento della posta relativa al Fondo Pluriennale Vincolato

In base al principio della contabilità finanziaria "potenziata", gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile (cioè andrà a scadenza). La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del Fondo Pluriennale Vincolato, cioè uno stanziamento di spesa di ciascun anno composto da quote di impegni (o di totali impegni) che si prevedono andranno in scadenza in esercizi futuri. La normativa sulla contabilità armonizzata considera "debiti" solo e soltanto quei residui passivi liquidi ed esigibili (quindi vengono meno i cosiddetti residui "tecnici" sia in entrata che in uscita con esito e collocazione temporale incerta).

La formazione del Fondo Pluriennale Vincolato è quindi collegata alla natura delle risorse che hanno sorretto la copertura finanziaria al momento dell'assunzione dell'impegno e conseguente registrazione nelle scritture contabili dell'ente. Per queste motivazioni il servizio finanziario si riserva la determinazione definitiva e la quantificazione a bilancio di questa posta solo in sede di riaccertamento ordinario (che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale presumibilmente entro la fine del mese di marzo p.v.). Resta inteso che gli impegni di spesa

(sia delle gestioni pregresse che provenienti dalla gestione dell'esercizio finanziario 2022) non giunti a scadenza nell'esercizio appena concluso restano "sospesi" e non suscettibili di effettiva spendita fino, come sopra esposto, all'effettiva ricognizione della esigibilità degli stessi tramite l'operazione di riaccertamento ordinario.

In fase previsionale non è stato iscritto a Bilancio 2023 l' FPV di p/corrente e p/capitale in quanto non sono stati adottati provvedimenti di "Variazione di Esigibilità" entro il 31.12.2022 da parte del Serv. Finanziario; tale posta verrà aggiornata ed iscritta nel bilancio di previsione 2023-2025 qualora si riterrà opportuno considerare eventuali operazioni di "riaccertamento parziale" e comunque a seguito di "riaccertamento ordinario" entro i termini di approvazione del rendiconto 2022.

2.3 Previsioni di cassa: Il bilancio è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento di incassi e pagamenti (trend storico).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2023 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.009.138,11								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.222.954,05	2.181.200,00	2.181.200,00	2.181.200,00	TIT. 1 - Spese correnti	4.075.382,62	3.640.163,00	3.483.285,00	3.492.412,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.331.329,50	850.273,00	660.728,00	657.088,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.130.901,83	780.797,00	814.097,00	781.797,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	6.646.091,08	4.369.667,00	624.500,00	618.500,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	7.712.608,06	4.369.667,00	624.500,00	618.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.331.276,46	8.181.937,00	4.280.525,00	4.238.585,00	Totale spese finali	11.787.990,68	8.009.830,00	4.107.785,00	4.110.912,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	172.107,00	172.107,00	172.740,00	127.673,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.165.629,12	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.313.814,24	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00
Totale titoli	12.916.905,58	9.747.437,00	5.846.025,00	5.804.085,00	Totale titoli	13.673.911,92	9.747.437,00	5.846.025,00	5.804.085,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.926.043,69	9.747.437,00	5.846.025,00	5.804.085,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.673.911,92	9.747.437,00	5.846.025,00	5.804.085,00
Fondo di cassa finale presunto	1.252.131,77								

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Di seguito si riporta un prospetto indicante l'equilibrio corrente per il triennio 2023/2025.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.009.138,11			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.812.270,00 0,00	3.656.025,00 0,00	3.620.085,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.640.163,00 0,00 9.438,00	3.483.285,00 0,00 9.438,00	3.492.412,00 0,00 9.438,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		172.107,00 0,00 0,00	172.740,00 0,00 0,00	127.673,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 ---	0,00 ---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

2.4 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti: La parte degli investimenti ha un proprio finanziamento ed equilibrio (separato da quello corrente in quanto diverse sono le finalità e le origini delle fonti di finanziamento).

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti da contratto o convenzione.

2.5 La posta del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di p/capitale evidenziata nel bilancio previsionale – proveniente dalla gestione 2022 - risulta essere pari a zero in quanto non sono stati finora assunti provvedimenti di Variazione di esigibilità ed operazioni di Riaccertamento parziale da parte del Responsabile del Serv. Finanziario ai sensi del c. 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000

Di seguito si riporta lo sviluppo delle poste che compongono l'equilibrio della parte afferente gli investimenti:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		4.369.667,00	624.500,00	618.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		4.369.667,00 0,00	624.500,00 0,00	618.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
----------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 chiude con i seguenti importi totali a pareggio:

- **Esercizio 2023:** €. 9.747.437,00.= + FPV di complessivi E. 00,00.= (di cui p./corrente E. 0,00.= e p/capitale E. 0,00.=) per un **Tot. Generale pari ad €. 9.747.437,00.=**
- **Esercizio 2024:** €. 5.846.025,00.=
- **Esercizio 2025:** €. 5.804.085,00.=

Voce	2023	2024	2025	Cassa
ENTRATE	9.747.437,00	5.846.025,00	5.804.085,00	12.916.905,58
FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	2.009.138,11
AVANZO APPLICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.747.437,00	5.846.025,00	5.804.085,00	14.926.043,69

Voce	2023	2024	2025	Cassa
USCITE	9.747.437,00	5.846.025,00	5.804.085,00	13.673.911,92
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.747.437,00	5.846.025,00	5.804.085,00	13.673.911,92

- ▶ Il bilancio dell'anno 2023 risulta in pareggio.
- ▶ Il bilancio dell'anno 2024 risulta in pareggio.
- ▶ Il bilancio dell'anno 2025 risulta in pareggio.

Quadro riassuntivo del Fondo Pluriennale Vincolato

☒ Previsione:

☐ Assestato al

Anno da controllare

2023 - 2025 provv. (staz.pluri.bil....)

2023

Aggiorna

			Controllo del pareggio di bilancio	FPV istituito nell'anno	Controllo del FPV istituito nell'anno	FPV al 31/12/2023	Controllo dell'utilizzo del fondo 2022
E	Competenza	9.747.437,00	9.747.437,00+	9.747.437,00+	9.747.437,00+		
	Fondo Plur.Vincolato	0,00	0,00				
	Avanzo previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Spese coperte da comp.	9.747.437,00	9.747.437,00-	9.747.437,00-	9.747.437,00-		
	coperte da FPV	0,00	0,00				0,00
FPV	da competenza	0,00	0,00		0,00	0,00	
	coperto da FPV	0,00	0,00			0,00	0,00
	FPV assestato al 31/12/2022	0,00					0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			✓ Corretto		✓ Corretto		✓ Corretto

2022

2024

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2023-2025, in base alla legislazione vigente, è stato quindi raggiunto con operazioni finanziarie, tributarie e tariffarie che si riassumono nei sottoelencati punti:

- 1) politica tributaria e tariffaria: contenimento della pressione fiscale che nel dettaglio si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle norme al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, mediante l'attuazione del Piano di miglioramento della Pubblica amministrazione per il periodo 2017-2019 secondo quanto indicato dalla Provincia con deliberazione della G.P. n. 1228 dd. 22.07.2016 e dai contenuti dei Protocolli di finanza locale dal 2017 al 2021 e comunque sempre nell'ottica dei principi di "efficienza - razionalizzazione ed economicità";
- 3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti su tutto il territorio comunale con l'organizzazione del personale in servizio. Il Protocollo di finanza Locale 2018, sottoscritto in data 10.11.2017, disponeva la modifica della vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale, prevedendo principalmente al punto 1.4 **MISURE IN MATERIA DI SPESA PER IL PERSONALE:**
 - *di rimuovere il blocco delle assunzioni per i comuni per consentire la sostituzione del personale cessato dal servizio fino al 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso del 2017;*
 - *di ridurre la presenza di personale precario nel settore pubblico (in merito si è provveduto nel corso dell'anno 2019 alla stabilizzazione di cui all'articolo 24 della L.P. 29.12.2017, n. 18, come modificato dalla L.P. 3.8.2018, n. 15, del personale in servizio a tempo determinato riguardante le figure professionali di Cat. A e Cat. Bb).*

A tal punto si fa riferimento al Protocollo di finanza locale 2021 - PERSONALE ove, tra l'altro, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti propone di mantenere il criterio della dotazione-standard, consentendo l'assunzione di nuove unità ai comuni che presentano un organico inferiore alla dotazione standard definita con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, da adottare entro la data del 31 gennaio 2021. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con dotazione inferiore allo standard stabilito, potranno coprire i posti definiti sulla base della predetta deliberazione e previsti nei rispettivi organici, nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione. La Provincia si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad intervenire, secondo criteri e modalità definiti nella medesima deliberazione attuativa, a sostegno dei comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che non dispongano delle risorse sufficienti a raggiungere la dotazione standard definita.

Ai comuni con popolazione fino 5.000 abitanti che presentano una dotazione superiore a quella standard, sarà comunque consentito nel 2021 di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel 2019.

Per l'anno 2022 le parti condividono di confermare la disciplina in materia di personale come introdotta dal Protocollo di finanza locale 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021 e n. 1503 di data 10 settembre 2021.

Viene inoltre condivisa l'opportunità di estendere anche per il 2022 la possibilità per i Comuni di assumere a tempo determinato - anche a tempo parziale - e per la durata massima di un anno non rinnovabile, con risorse a carico dei bilanci comunali, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del DL 34/2020.

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, le parti valutano opportuno integrare la predetta disciplina prevedendo che, per i comuni che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata non solo con almeno un altro comune, ma anche con una Comunità, sia possibile procedere all'assunzione di personale incrementale nella misura di un'unità per ogni comune e comunità aderente e con il vincolo di adibire il personale neoassunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione.

2.6 Obiettivo di finanza pubblica

Trattasi di un obiettivo richiesto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e successivi dallo Stato che ha interessato tutti gli enti locali a livello provinciale.

In fase di redazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo non negativo (obiettivo di saldo) tra entrate e spese finali come definito dall'art. 9 – c. 1 – della L. 243/12. Il predetto obiettivo deve poi necessariamente essere garantito anche in sede di rendicontazione.

Si riportano le novità in vigore dall'anno 2019, introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 nr. 145) ed esplicitate nella nota informativa dd. 11.01.2019 – prot. n. P324/2019/19036 – *Obiettivi di finanza pubblica* – del Consorzio dei Comuni Trentini nonché nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 3 dd. 14.02.2019 all'oggetto: "*Chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)*" che in particolare evidenziano:

- A decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 i comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011 (art.1, comma 820).
- I Comuni si considerano in equilibrio in presenza di risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art.1, comma 821).
- A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016. Con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018 restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art.1, comma 823).

L'ultima annualità relativa al monitoraggio del saldo di finanza pubblica riguardava l'esercizio 2018 inviata tramite il portale della Provincia Autonoma di Trento con le risultanze al 30 giugno 2018 ed al 31 dicembre 2018, rispettivamente entro le scadenze del 07 settembre 2018 e del 31 gennaio 2019.

Dall'esercizio 2019 tale adempimento risulta superato a seguito delle surrichiamate disposizioni intervenute.

2.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o parzialmente ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati da:

- presenza di situazioni di sofferenza nei residui attivi (cioè posizioni creditorie verso terzi per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo per incapacità di riscuotere e/o termini di prescrizione non ancora maturati);
- entrate che potrebbero dar luogo alla formazione di crediti "dubbi" e/o di incerta riscossione.

Essendo in una fase di pre-consuntivo si può affermare che la dimensione effettiva del fondo in parola sarà calcolata solo a rendiconto approvato e comporterà un "accantonamento" di una quota di pari importo nell'avanzo di amministrazione (avanzo a destinazione vincolata). Ad evidenza di quanto sopra esposto si rinvia al punto 2.1 *"Risultato di amministrazione es. fin. 2022 "presunto" (pre-consuntivo)* indicante nella tabella la presuntiva quota accantonata di avanzo quale FCDDE 2022.

Il calcolo puntuale dell'accantonamento in parola sarà oggetto di rivisitazione in sede di rendiconto 2022 dopo le operazioni di riaccertamento ordinario.

I criteri adottati per la formazione del fondo in questione nello schema di bilancio 2023/2025, sono stati i seguenti:

- Individuazione delle categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti "dubbi";
- Calcolo, per ciascuna categoria, della media tra incassi c/competenza e accertamenti ultimi cinque esercizi, dal 2021 e a ritroso fino al 2017, seguendo anche le indicazioni del Consorzio dei Comuni Trentini nella circolare del 24.01.2018 – ns. prot. n. 661 – all'oggetto: *"Novità in materia di programmazione e bilancio 2018/2020"* – p. 2) F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'. In particolare si è presa visione delle novità introdotte dalla L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) che all'art. 1 – c. 882 – ha modificato il paragraf. 3.3. del principio della competenza finanziaria (alleg. 4/2 al D. Lgs. 118/2011) introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del F.do crediti di dubbia esigibilità:
 - nel 2018 pari ad almeno al 70%
 - nel 2019 pari ad almeno al 75%
 - nel 2020 pari ad almeno all' 85%
 - **nel 2021 pari ad almeno al 95% e dal 2022 al 100%.**

Coefficienti indicati anche nella circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 17.01.2019 e successiva dd. 05.02.2021.

Si precisa che il calcolo del fondo è stato effettuato (già a decorrere dal 2016) considerando la situazione contabile nata dalla fusione dei bilanci dei comuni di Montagne, Preore e Ragoli, che a decorrere dal 01.01.2016 hanno costituito il nuovo Comune di Tre Ville in forza della L.R. 24.07.2015, n. 18.

L'esame delle "poste a rischio" prese in considerazione ha comportato una aggregazione di dati contabili provenienti da metodi di scritture contabili temporalmente non sempre omogenee (ad esempio il momento di rilevazione contabile afferente l'accertamento dei ruoli patrimoniali dei tre enti cessati non ha seguito lo stesso criterio di imputazione a bilancio e questo ha inevitabilmente comportato delle procedure di calcolo che considerassero anche le riscossioni in c/residui come peraltro suggerito dal Consorzio dei Comuni.

Nella determinazione del f.do si è proceduto come indicato dai nuovi principi contabili di cui all' - Allegato n. 4/2 D. Lgsvo 118/2011 (es. 5)

Il fondo crediti iscritto nell'attuale bilancio di previsione 2023/2025 è determinato considerando gli stanziamenti in entrata cosiddetti "a rischio" (trattasi del recupero di IMUP pregressa e gran parte delle entrate afferenti al Tit. III°/E – Entrate di natura Extra tributaria – quali principalmente: proventi dal taglio ordinario di boschi, ruoli riscossione Entrate Patrimoniali Acquedotto, Fognatura Depurazione e sanzioni al codice stradale); mentre per quanto attiene alle poste valutate in precedenza: "*rette delle famiglie per il servizio di asilo nido e per la scuola materna*" a seguito di puntuale verifica del trend storico degli incassi conseguiti non si sono rilevate situazioni di criticità.

Viene confermato il calcolo secondo le percentuali previste dai principi contabili. Le attività in corso e la riscossione coattiva potranno portare ad un'evoluzione favorevole del fondo liberando risorse.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta determinato negli importi specificati nel prospetto sotto riportato:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO 2023/2025 COMUNE DI TRE VILLE
(codice bilancio 20.02.1.10) – Quadro riassuntivo

	%				importo minimo Fcde		
voce di entrata	FONDO (100- %media)	PREV entrate ANNO 2023	IMPORTO MINIMO fcde	% Accantonamento da indicare nell'ultima colonna del prospetto allegato al bilancio	anno 2023 100%	anno 2024 100%	anno 2025 100%
ENTRATE TITOLO 3° - ENTRATE PATRIMONIALI: Canone acquedotto - fognatura e Depurazione	3,28%	€ 271.000,00	8.899,38	3,28%	€ 8.899,38	€ 8.899,38	€ 8.899,38
ENTRATE TITOLO 3° - SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CAP. 355	0,35%	€ 9.000,00	31,29	0,35%	€ 31,29	€ 31,29	€ 31,29
LEGNAME - cap. 505	0,74%	€ 32.000,00	236,87	0,74%	€ 236,87	€ 236,87	€ 236,87
IM.I.S. - ICI - IMU (**)	0,25%	€ 109.050,00	270,34	0,25%	€ 270,34	€ 270,34	€ 270,34
totale		€ 421.050,00	9.437,87		9.437,87	9.437,87	9.437,87
				Stanziamento previsto a bilancio	9.438,00	9.438,00	9.438,00

** Si è ritenuto di considerare ai fini del calcolo del F. crediti dubbia esigibilità, prudenzialmente, circa un max del 5% dello stanziamento IMIS 2023, in considerazione dei dati rilevati dai conti consuntivi dei tre Enti in fusione dal 2016, relativamente al periodo temporale 2012-2015, e all'andamento delle riscossioni rapportate al gettito delle entrate tributarie.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità al momento non tiene conto di quanto disposto dal Decreto fiscale D.L. 119/2018 (art. 4 - comma 1): i debiti di importo fino a E. 1.000,00.=, affidati agli agenti della riscossione tra il 1^ gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, vengono automaticamente annullati poiché si attende specifica comunicazione da parte degli Agenti della riscossione incaricati (Trentino Riscossioni e Agenzia delle Entrate-Riscossione) ai fini di una verifica contabile dei dati da rettificare/eliminare.

Si richiama in tale contesto anche la sentenza della **Corte di Cassazione** depositata il 18 giugno 2020.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

In tale contesto viene fatto specifico riferimento al Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2023, sottoscritto in data 28.11.2022, nonché alla circolare P.A.T. – Servizio Autonomie Locali, emessa in data 10.01.2023 all'oggetto: "Manovra di bilancio della Provincia autonoma di Trento 2023: nota di prima lettura".

3.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni:

Nello stimare le entrate di parte corrente è stato preso in considerazione il trend effettivo ed eventuali variazioni sullo stesso in base alle informazioni attualmente disponibili e alle indicazioni dei protocolli di finanza locale. Per quanto attiene le entrate di natura tributaria, con il protocollo appena richiamato, la Provincia d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali ha inteso perseguire anche per il triennio 2023-2025, alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale.

Per quanto attiene:

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

I trasferimenti provinciali sono stati rideterminati, tenendo conto delle indicazioni fornite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2018 sottoscritto in data 10 novembre 2017 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, in particolare, riducendo il fondo perequativo della quota di risparmio di spesa posta a carico dei Comuni a titolo di compartecipazione degli stessi agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica quantificata in 3,5 milioni di euro. Tale importo viene ripartito tra i Comuni con le medesime modalità adottate nel 2016 e 2017 che tenevano conto della necessità di allineare il livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza, in armonia con quanto stabilito nella legge di riforma istituzionale.

Con tale protocollo sono stati confermati:

il riconoscimento del 50% della quota interessi della rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015.

- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- l'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1 commi 21 e seguenti della L. n. 208/2015;
- il riconoscimento dell'importo previsto per il 2016 del fondo di solidarietà con riferimento alla manovra IMIS riferita alle attività produttive;
- la riduzione derivante dalla necessità di garantire il concorso al risanamento della finanza pubblica mediante la devoluzione al bilancio Statale delle somme corrispondenti al maggior gettito IM.U.P. e al gettito IM.I.S. dei fabbricati della categoria catastale "D";

il fondo perequativo, oltre alla quota base, tiene conto:

- della quota riferita al servizio biblioteche;
- del consolidamento delle quote annue relative alle indennità di vacanza contrattuale e alle spese per le progressioni orizzontali;
- della quota relativa alla copertura della quota extracontrattuale del Fo.REG 2015;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS derivante dall'esenzione delle abitazioni principali e dalle agevolazioni alle attività produttive;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.

Nel fondo specifici servizi comunali sono compresi:

- il fondo per il servizio socio-educativo per la prima infanzia;
- il fondo per il servizio di custodia forestale;
- il fondo per il servizio polizia locale (a partire dal 2017);

L'ex fondo investimenti minori viene destinato in parte alle spese correnti ed in parte alle spese in conto capitale.

Nel protocollo d'intesa per l'anno 2020 è stato convenuto di modificare i criteri di riparto del fondo perequativo, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo fra i criteri di perequazione anche il livello delle entrate proprie di parte corrente dei comuni (quale misura della capacità fiscale). Di seguito si riporta uno stralcio di quanto previsto.

L'applicazione del nuovo modello comporta delle variazioni significative, rispetto al 2018, delle assegnazioni ai singoli comuni: è quindi necessario operare con una opportuna gradualità, in modo da consentire ai singoli comuni di superare le ovvie rigidità legate alla natura corrente della spesa correlata. A tal fine si propone una gradualità in 5 anni: le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno introdotte con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024.

Per attutire ulteriormente l'impatto del nuovo modello di riparto e, comunque, per consentire agli enti un margine di tempo adeguato per introdurre, a fronte di un ridimensionamento del trasferimento sul Fondo perequativo, le opportune misure di razionalizzazione della spesa corrente, si prevede l'assegnazione di una quota aggiuntiva nel caso in cui la media degli ultimi tre anni disponibili del dato relativo all'equilibrio di parte corrente, tenuto conto delle variazioni del trasferimento perequativo risultanti dal nuovo modello di riparto, risulti negativa. Si evidenzia che a questi fini il dato relativo all'equilibrio di parte corrente viene rielaborato detraendo dal corrispondente ammontare risultante dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto, le entrate di natura straordinaria applicate in parte corrente (quota ex fim, avanzo di amministrazione, altre entrate in conto capitale, trasferimenti straordinari), lo stanziamento definitivo dei fondi accantonati e le entrate di natura non ricorrente.

La quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dello squilibrio di parte corrente come sopra definito viene quantificata nella misura del:

- 90% per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
- 80% per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

Le variabili finanziarie che concorrono al riparto come sopra definito verranno aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata.

Le parti si impegnano ad effettuare annualmente un monitoraggio degli effetti dell'applicazione del nuovo modello di riparto del Fondo perequativo, in esito al quale saranno concordati gli eventuali correttivi da apportare allo stesso.

Alla luce dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario sia per gli enti locali sia per la Provincia, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti ritengono opportuno:

sospendere per il 2021 l'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020, in modo da non introdurre ulteriori elementi di incertezza nella programmazione.

L'applicazione del nuovo modello di riparto nel biennio 2020-2021 ha evidenziato le seguenti problematiche:

- i dati utilizzati per la quantificazione del modello sono stati desunti dai rendiconti di gestione relativi esclusivamente all'anno 2017 trattandosi dell'unico esercizio per il quale erano disponibili i dati secondo i principi della contabilità armonizzata; l'aggiornamento del modello su base annuale, previsto a regime, introduce troppi elementi di incertezza, considerato l'andamento variabile nei vari esercizi dei dati di entrata e di spesa;
- l'applicazione omogenea del modello di riparto richiede l'uniforme classificazione delle poste di bilancio da parte degli enti;
- l'eventuale quota aggiuntiva calcolata per riequilibrare la parte corrente del bilancio è calcolata sulla base dei dati desunti dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto di gestione che risente delle modifiche introdotte nel tempo dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Trattandosi di un trasferimento legato ad equilibri che variano annualmente, non consente al Comune una programmazione certa delle risorse finanziarie disponibili.

Nel 2023 i Comuni dovranno affrontare le conseguenze economiche-sociali derivanti dalla crisi economica attualmente in atto, i cui effetti in termini finanziari sui bilanci di previsione degli enti locali sono difficilmente prevedibili. Il protocollo di Finanza locale per l'anno 2023 prevede di istituire un fondo emergenziale straordinario a sostegno della spesa corrente dei comuni.

Per il 2023 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni, relativamente ai recuperi connessi alle operazioni di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1035/2016.

Tra le disposizioni entrate in vigore l'1 gennaio 2023 e rilevanti in materia di tributi e tariffe locali, si sottolinea quanto segue:

B) TRIBUTI E TARIFFE LOCALI:

- **IM.I.S.:** l'articolo 5, commi 6,9 e 10 della L.P. 22/2021 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2023 compreso le facoltà regolamentari, esenzioni ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2021.
- **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':** a decorre dall'anno 2021 l'imposta di pubblicità unitamente al canone di occupazione di suolo e spazi pubblici sono stati sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni. Con delibera consiliare n. 5 dd. 08.03.2021 è stato approvato in prima battuta il regolamento per l'applicazione del medesimo canone, procedendo alla determinazione dei coefficienti e delle relative tariffe; lo stesso è stato in seguito modificato con deliberazione consiliare nr. 4/2022.
- **TARIFFE COLLEGATE AL CICLO DELL'ACQUA:**
Il Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2023 prevede al punto 1.3, relativamente ai modelli tariffari collegati al ciclo dell'acqua e bonus idrico, quanto di seguito esposto:
"Preso atto che:
 1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;
 2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;

3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione;
- si concorda di rinviare la modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura al 2024, una volta acquisita la nuova prospettiva amministrativa derivante dall'applicazione del Protocollo tra ARERA e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia."

Rimangono pertanto invariate le modalità di determinazione delle tariffe di acquedotto fognatura in vigore nel 2022.

Le tariffe dell'anno 2023 predisposte dall'ufficio sono state approvate dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 11 (acquedotto) e n. 12 (fognatura) dd. 17.02.2023.

- ENTRATE TRIBUTARIE:

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.):

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale di data 28.02.2018 nonché successivamente modificato dal Consiglio comunale.

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)", è stata istituita, a partire dal 2015, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI.

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale ottenuto applicando all'ammontare delle rendite i seguenti moltiplicatori (art. 5 comma 3 l.p. 14/2014):

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area intendendosi per tale quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta o il valore dichiarato dal contribuente come eventualmente accertato in via definitiva dall'Agenzia delle entrate - in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla

sottoscrizione di atti fra vivi o mortis causa. Questo valore si applica per tre periodi d'imposta successivi a quello iniziale; trascorsi questi periodi il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una nuova comunicazione, corredata da documenti probatori idonei a provare la modifica del valore.

Con l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", successivamente ripreso dall' art. 14 della L.P. nr. 20 dd. 29.12.2016 "Legge di stabilità provinciale 2017" il legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale.

L'articolo 3, della L.P. L'articolo 3, commi da 3 a 7, della L.P. 16/2020 (legge di stabilità provinciale), ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2021 le facoltà regolamentari, esenzioni ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2020 e quindi nessun'altra novità è stata introdotta.

Le facoltà riconosciute ai comuni dall'art. 21 comma 1 della l.p. 3/2020, che ha introdotto le lettere e quater) ed e quinquies) all'articolo 8 comma 2 dalla l.p. 14/2014, l'esenzione di cui all'articolo 14 bis della l.p. 14/2014 e la riduzione della base imponibile di cui all'articolo 7 comma 3 lettera b ter) della l.p. 14/2014 non trovano alcuna applicazione ai periodi diversi dal 2020 e quindi nemmeno per il 2022.

L'articolo 5, commi 6,9 e 10 della L.P. 22/2021 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2023 compreso le facoltà regolamentari, esenzioni ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2021

- dell'applicazione dell'imis agli immobili posseduti dai soli enti strumentali della Provincia veniva garantito da trasferimenti provinciali. Dal periodo di imposta 2022 saranno gli stessi enti tenuti al versamento dell'imis sui propri immobili.

- Imposta immobiliare semplice: aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2023:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	Euro 577,08.=	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,1%		Euro 1.500,00.=
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

ALTRE ENTRATE PROGRAMMAZIONE TREND STORICO PLURIENNALE

- **TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)**

Resta in vigore la tariffa rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, gestita dalla Comunità delle Giudicarie.

- **Addizionale sul consumo di energia elettrica**

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

- **Addizionale I.R.P.E.F.**

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

- **Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) / Imposta Pubblicità':** a decorrere dal 1^o gennaio 2021 entra in vigore il **canone unico** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi di pubblicitari. Nel bilancio di previsione 2023-2025 l'entrata risulta prevista al tit. 3^o.

- **L'Addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica**

è stata soppressa nel 2012 il trasferimento compensativo del mancato gettito è riconosciuto sul fondo perequativo;

Al titolo 3° dell' ENTRATA trovano allocazione le principali voci di seguito elencate:

- **CANONE UNICO PATRIMONIALE** - (IN SOSTITUZIONE DI C.O.S.A.P PERMANENTE E TEMPORANEA E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA') :

L'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. 160/2019 stabilisce, a partire dal 01.01.2021, l'abrogazione dell'Imposta della Pubblicità (capo I del D.lvo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 D.L.vo n. 446/1997), della TOSAP (capo II del D.lvo n. 507/1993) e del COSAP (art. 63 del D.lvo 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario. Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera di norme statali a fine 2020, il nuovo canone è entrato in vigore il 01.01.2021 con la conseguente abrogazione di TOSAP/COSAP ed imposta sulla pubblicità.

Con delibera consiliare n. 5 dd. 08.03.2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, procedendo alla determinazione dei coefficienti e delle relative tariffe. Lo stesso è stato in seguito modificato con deliberazione consiliare nr. 4/2022.

Per dettato normativo il nuovo canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone (art. 1 comma 817 L. 160/2019). Le tariffe quindi sono state mantenute pressoché ferme e sono state approvate unitamente al regolamento con la sopracitata delibera consiliare nr. 5/2021 e successiva modificazione regolamentare con deliberazione consiliare nr. 4/2022.

Il regolamento non è altro che un'unione delle vecchie norme cosap e pubblicità aggiornato con i tempi anche in base all'esperienza passata.

Il regolamento si divide in diversi titoli.

Il titolo 1 detta quelle che sono le disposizioni generali, il presupposto del canone (occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e/o la diffusione di messaggi pubblicitari), i soggetti passivi ed il soggetto attivo.

Il titolo 2 tratta delle occupazioni del suolo pubblico che possono essere di due tipi: PERMANENTI la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non si inferiore ad un anno e non superiore a 29 anni e TEMPORANEE di durate inferiore all'anno.

Il titolo 3 tratta delle esposizioni pubblicitarie che possono essere di due tipi: temporanea fino a 3 mesi e annuale superiore a 3 mesi.

Il titolo 4 disciplina i criteri per la determinazione del canone, le esenzioni e riduzioni ed alcune tipologie particolari di occupazioni quali quelle per la fornitura di servizi di pubblica utilità (art. 33) e quelle con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione (art. 34).

DETERMINAZIONE DEL CANONE per le occupazioni: si prende la tariffa di riferimento in base alla durata dell'occupazione (temporanea o annuale), alla tipologia dell'occupazione, alla zona di ubicazione dell'occupazione ed alla superficie occupata.

(un inciso sulla suddivisione del territorio comunale in zone. È stata mantenuta la suddivisione già fatta per la cosap e a tal proposito si vedano le mappe dell'allegato A. Comunque le zone sono 5 ed in ordine di importanza e quindi in ordine di tariffa: zona A p.le Brenta a Palù; zona B centro abitato di Palù; zona C restante territorio di Madonna di Campiglio; zona D centri abitati di Montagne, Preore e Ragoli; zona E restante territorio).

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: si moltiplica la relativa tariffa in base alla durata dell'esposizione (temporanea o annuale) per i mq. del mezzo pubblicitario.

Il titolo 5 disciplina le pubbliche affissioni, servizio che il Comune non istituisce in quanto ente con meno di 30.000 abitanti.

Il titolo 6 disciplina l'attività della riscossione, dell'accertamento e delle sanzioni. Per il primo anno di applicazione (2021) si era deciso di spostare la scadenza del pagamento al 30.11.2021 questo per due motivi: primo per dare modo agli uffici di essere pronti con il nuovo sistema di pagamento ovvero PAGO PA, secondo in quanto in tale periodo di pandemia sarebbero potute uscire nuove norme che esoneravano da eventuali pagamenti (come già successo nel corso del 2020). Dall'anno di imposta 2022 la scadenza di pagamento del canone unico è stata fissata al 31 marzo di ciascun anno.

Il titolo 7 disciplina alcune particolari tipologie di occupazione ed il titolo 8 disciplina alcune tipologie particolari di esposizioni pubblicitarie

- VENDITA DI SERVIZI:

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti sono:

- servizio asilo nido - servizio acquedotto - servizio fognatura - servizio depurazione

Per l'asilo nido a Madonna di Campiglio si fa riferimento alla delibera consiliare dell'ex Comune di Ragoli nr. 41 dd. 30.07.2015 all'oggetto: "*Applicazione del modello ICEF per la determinazione delle tariffe di frequenza del servizio Micro Nido Sovracomunale di Madonna di Campiglio e determinazione della tariffa massima e minima a far data dal 01.09.2015.*"

- alla Deliberazione G.C. nr. 214 dd. 18.12.2018 all'oggetto: "*Servizio di Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio: aggiornamento delle tariffe e conferma delle agevolazioni per l'anno educativo 2018/2019.*"

- alla Deliberazione della G.C. nr. 208 dd. 27.12.2019 relativa a: "Servizio di Nido d'Infanzia di Madonna di Campiglio: aggiornamento delle tariffe e conferma delle agevolazioni per l'anno educativo 2019/2020. Mentre con provvedimento giuntale n. 113 di data 19.07.2022 venivano confermate le tariffe ed agevolazioni per l'anno educativo 2022/2023.

Come sopra indicato, con deliberazioni giuntali dd. 16.02.2023 venivano approvate le tariffe inerenti il servizio acquedotto e serv. fognatura per l'anno 2023, precedentemente all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 da parte della Giunta comunale.

- **PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da: affitti - vendita legname – Sovracanoni rivieraschi ecc.

- **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 9.000,00.= per ciascuna annualità del bilancio 2023-2025), che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili.

Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

4. - Al titolo 4° dell' ENTRATA trovano allocazione le voci di natura straordinaria:

4.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e trasferimenti dai Comuni, dai BIM del Sarca-Mincio-Garda di Tione di Trento e dell'Adige di Trento e dai privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione "*Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili*".

Le principali voci sono:

Fondo investimenti programmati dei comuni di cui all'articolo 11 della LP. 36/93 e sm (budget): il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto in data 28 novembre 2022 dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali prevede che, nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2023 la Giunta Provinciale si impegna a valutare la possibilità di rendere disponibili corrispondenti risorse previste per il 2022 anche per l'annualità 2023 per quanto riguarda il Fondo per gli investimenti programmati dei Comuni.

Pertanto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 per quanto riguarda le risorse riferite al "budget", si sono considerate solo le quote residue degli scorsi anni. Si provvederà successivamente, con una variazione di bilancio, ad applicare eventualmente risorse 2023 rese disponibili da parte della PAT.

- **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Per quanto riguarda le scelte programmatiche in valorizzazione del patrimonio si precisa che è stata prevista e contabilizzata l'entrata in linea con il trend delle pregresse gestioni, tenendo però conto degli interventi e azioni di efficientamento della gestione immobiliare che l'Amministrazione intende perseguire. E' stata considerata anche l'operazione di permuta beni immobili.

- **ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** – fra le principali voci di questa tipologia:

- **PROVENTI DA CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI IDRICHE**

La L.P. 6 marzo 1998, n. 4 (art 1 bis 1, comma 15 ter) stabilisce che in sede di prima applicazione della legge medesima le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono prorogate per un periodo di dieci anni rispetto alla data di scadenza determinata ai sensi delle norme vigenti.

La proroga è condizionata all'impegno da parte del concessionario a versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, un canone aggiuntivo (art 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a) e un canone "ambientale" (art 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e).

I proventi dei canoni aggiuntivi e dei canoni ambientali affluiscono al bilancio provinciale per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative.

La norma rinvia all'intesa fra Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali la definizione dei criteri di riparto e di assegnazione di tali canoni (art 1 bis 1, comma 15 septies). I proventi possono essere erogati per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a. (art 1 bis 1, comma 15 undecies).

Il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 gennaio 2011, che ha dato attuazione all'art 1 bis 1, comma 15 septies, della L.P. 4/1998, ha previsto che l'intero gettito del canone aggiuntivo e del canone ambientale sia destinato a Comuni e Comunità ed ha individuato specifici criteri e modalità per l'erogazione dei medesimi. In particolare la disciplina concertata assegna all'Agenzia provinciale per l'energia il compito di calcolare e di comunicare ai Comuni e alle Comunità la proiezione dei canoni ad essi dovuti, sviluppata per tutta la durata delle proroghe delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Da ciò si evince che i canoni aggiuntivi costituiscono un apposito fondo, di natura pluriennale, assimilabile al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m. che gli Enti possono destinare alle spese indicate nell'articolo 14 del Protocollo d'intesa 2011. Ciò anche in considerazione del fatto che le modalità di erogazione dei canoni aggiuntivi, stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327 di data 5 agosto 2016, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, coincidono con quelle del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni.

In merito si precisa che su indicazione del Consorzio dei Comuni Trentini come esplicitato nella circolare del 24.01.2018 – ns. prot. n. 661 – all'oggetto: "*Novità in materia di programmazione e bilancio 2018/2020*" – p. 9) CANONI AGGIUNTIVI E CANONI AMBIENTALI si è provveduto alla riclassificazione di tale posta d'entrata come "contributi agli investimenti da regioni e province autonome" codice E. 4.02.01.02.001.

Gli importi sono stati iscritti a bilancio sulla base dalla comunicazione della P.A.T. Agenzia Prov.le per le Risorse Idriche e l'Energia dd. 29.11.2022 prot. N. S502/2022/17.13.2/MA "Canoni aggiuntivi ed ambientali 2023", la quale prevede un importo pari ad Euro 601.101,88.

- ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 20.000,00 per l'anno 2023, in € 20.000,00.= per l'anno 2024 e in € 20.000,00 per l'anno 2025.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	53.792,38	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	1.798.846,53	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.013.890,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	2.090.064,37	2.009.138,11		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	41.754,05	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.178.700,00 2.269.297,01	2.181.200,00	2.181.200,00
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	481.056,50	previsioni di competenza previsioni di cassa	845.264,00 1.476.011,65	850.273,00	660.728,00
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	350.104,83	previsioni di competenza previsioni di cassa	880.397,00 1.290.124,32	780.797,00	814.097,00
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.276.424,08	previsioni di competenza previsioni di cassa	3.849.094,00 5.427.743,92	4.369.667,00	624.500,00
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6	Accensione di prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	20.129,12	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.165.500,00 1.166.000,00	1.165.500,00	1.165.500,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
	<i>TOTALE TITOLI</i>	3.169.468,58	previsioni di competenza previsioni di cassa	9.318.955,00 12.029.176,90	9.747.437,00 12.916.905,58	5.846.025,00	5.804.085,00
	<i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i>	3.169.468,58	previsioni di competenza previsioni di cassa	12.185.483,91 14.119.241,27	9.747.437,00 14.926.043,69	5.846.025,00	5.804.085,00

4.2 ACCENSIONE DI PRESTITI

Non è stata prevista l'assunzione di nuovi mutui nel documento contabile 2023/2025 mentre è stato verificato il limite all'indebitamento nel rispetto dei vincoli previsti dalle norme contabili vigenti.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui. Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso. Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.137.456,52	2.137.456,52	2.137.456,52
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	844.614,56	844.614,56	844.614,56
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	764.272,83	764.272,83	764.272,83
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.746.343,91	3.746.343,91	3.746.343,91
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	374.634,39	374.634,39	374.634,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		374.634,39	374.634,39	374.634,39
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

4.3 ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE

E' stata prevista prudenzialmente una somma presunta di Anticipazione dal Tesoriere, nel rispetto del limite fissato dalle norme contabili vigenti (come dato evincere dalla tabella di cui al punto precedente).

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

5.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche per le uscite la previsione si è basata su un trend di flussi finanziari con particolare riguardo alla applicazione del principio della competenza finanziaria "potenziata" e più precisamente prevedendo quelle che saranno le uscite, valutando sia l'aspetto giuridico che quello contabile dell'esigibilità che prevede l'imputazione all'esercizio in cui le obbligazioni andranno a scadenza, nel rispetto del principio di attendibilità e congruità. Resta inteso che il documento contabile è previsionale e quindi potrà essere suscettibile di variazioni per far fronte a spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (principio n. 7 – Flessibilità).

La gestione delle spese correnti seguirà il principio della competenza finanziaria potenziata che sarà calato alle varie tipologie: spese per il personale (trattamenti fissi e continuativi, rinnovi contrattuali, trattamento accessorio), spese per acquisti con forniture ultrannuale (beni e servizi), aggi su ruoli, gettoni di presenza, contributi in c/gestione (trasferimenti correnti) ed eventuali incarichi legali.

La gestione delle spese d'investimento (acquisizione o realizzazione di beni e servizi durevoli) dovrà seguire il principio della competenza finanziaria potenziata e gli stanziamenti dovranno quindi rispecchiare in termini finanziari l'effettiva scadenza rispetto all'esercizio finanziario nel quale sono stati allocati. Ci si riserva in questo senso un costante e puntuale monitoraggio in considerazione dei crono-programmi e delle eventuali variazioni che subiranno nel corso della gestione.

Si espongono di seguito i prospetti che indicano lo sviluppo a bilancio di previsione 2023/2025 delle spese correnti ed in c/capitale secondo l'impostazione prevista per il bilancio autorizzatorio in "Macroaggregati":

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	989.815,00	0,00	935.317,00	0,00	935.717,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	77.100,00	0,00	71.720,00	0,00	71.720,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.662.650,00	0,00	1.608.050,00	0,00	1.608.850,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	769.576,00	21.777,00	736.349,00	2.000,00	741.349,00	2.000,00
107	Interessi passivi	2.276,00	0,00	1.644,00	0,00	1.118,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.000,00	0,00	20.300,00	0,00	21.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	117.746,00	0,00	109.905,00	0,00	112.658,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	3.640.163,00	21.777,00	3.483.285,00	2.000,00	3.492.412,00	2.000,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi	4.121.667,00	0,00	480.500,00	0,00	474.500,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	248.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	4.369.667,00	0,00	624.500,00	0,00	618.500,00	0,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO DI PRESTITI						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	172.107,00	0,00	172.740,00	0,00	127.673,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	172.107,00	0,00	172.740,00	0,00	127.673,00	0,00

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
501	<i>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>						
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
500	<i>Totale TITOLO 5</i>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	<i>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>						
701	Uscite per partite di giro	980.500,00	0,00	980.500,00	0,00	980.500,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
700	<i>Totale TITOLO 7</i>	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	0,00	1.165.500,00	0,00
<i>TOTALE</i>		9.747.437,00	21.777,00	5.846.025,00	2.000,00	5.804.085,00	2.000,00

Per quanto attiene all' **OBIETTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE:**

Nel periodo 2012-2019 la riqualificazione della spesa corrente è stata inserita all'interno del processo di bilancio con l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa ai singoli enti locali da raggiungere entro i termini e con le modalità definite con successive delibere della Giunta provinciale (c.d. piano di miglioramento).

Alla luce dei risultati conseguiti in tale periodo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 si è concordato di proseguire nell'azione di riqualificazione della spesa anche negli esercizi 2020-2024 assumendo come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione I, declinato in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa (il Comune di Tre Vile ha conseguito l'obiettivo).

L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le sue conseguenze, non ancora interamente valutabili, in termini di impatto finanziario sui bilanci comunali ha determinato la sospensione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 della definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni trentini unitamente all'intento di rivalutare l'efficacia di misure di razionalizzazione della spesa che si basano su dati contabili ante pandemia.

Nell'arco del 2022 tuttavia alle problematiche connesse alla pandemia si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità derivanti dalla crisi energetica che ha innescato un aumento generalizzato dei costi incidendo in modo considerevole in termini di spesa nei bilanci degli enti locali. Allo stato attuale l'impatto sulla spesa pubblica dei costi dell'energia elettrica e del gas, del caro materiali e dell'inflazione rende opportuno sospendere anche per il 2023 l'obiettivo di qualificazione della spesa.

Le parti concordano quindi di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione I, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativamente all'assunzione di personale.

In prospettiva, le parti condividono l'opportunità di valutare nuove metodologie di razionalizzazione della spesa che, nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tenendo conto degli esiti del raggiungimento del piano di miglioramento provinciale 2012-2019 (enti che non hanno raggiunto l'obiettivo e comuni istituiti a seguito di fusione), introducano anche elementi di tipo qualitativo.

RIMBORSO DI PRESTITI e CHIUSURA ANTICIPAZIONI

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2023-2025 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione storica sull'andamento della liquidità, è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'eventuale anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata (titolo 7°) che al corrispondente titolo dell'Uscita per il relativo rimborso (titolo 5°).

	2023	2024	2025
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ENTRATA TOT. TITOLO 7°	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Il bilancio di previsione 2023/2025 evidenzia al Tit. 4^ della Spesa il rimborso della quota capitale dei mutui in essere con il Consorzio B.I.M. dell'Adige e B.I.M. del Sarca-Mincio-Garda e con Cassa Depositi e Prestiti di Roma.

RATE PER ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. (B.I.M.)	29.929,00	30.105,00	12.002,00
RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE (CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI ROMA)	26.507,00	26.964,00	0,00
Q.TA ANNUA RIMBORSO PRESTITI A SEGUITO OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI PREVISTA DALLA P.A.T.	115.671,00	115.671,00	115.671,00
SPESA TOTALE TITOLO 4°	172.107,00	172.740,00	127.673,00

A norma delle indicazioni del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. comunicate con nota dd. 02.03.2018, a seguito dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'attività di controllo, in merito alla contabilizzazione del debito residuo da restituire da parte dei Comuni a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 prevedendo il trasferimento prov.le a titolo di ex FIM al "lordo" delle quote annue corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata dei mutui in essere con la C.D.P. di Roma ed altri Istituti di Credito alla data del 30.06.2015. Considerato che per il Comune di Tre Ville la somma annua ammonta a complessivi E. 115.670,21.= (ex Comune di Ragoli E. 88.365,99 – ex Comune di Preore E. 2.748,03.= ed ex Comune di Montagne E. 24.556,19.=), per il periodo 2018-2027, così come si evince dal Piano di recupero del debito residuo anticipato ai Comuni definito dalla P.A.T. con deliberazione della Giunta Prov.le n. 1035 dd. 17.06.2016.

5.2 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE;

Atteso che con L.R. n. 18 di data 24/07/2015, pubblicata sul B.U. n.31, supplemento 2, del 04/08/2015 è stato istituito, a decorrere al 1 gennaio 2016, il Comune di Tre Ville mediante fusione dei Comuni di Ragoli, Montagne e Preore.

Riguardo alla situazione aggiornata delle società partecipate dal Comune di Tre Ville si richiama quanto indicato nella *"Relazione conclusiva sul piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2015 ai sensi dell'art. 1 comma 611 Legge 23 dicembre 2014, n. 190."* redatta in data 31.03.2016 – prot. nr. 2212.

Si dà altresì atto della deliberazione del Consiglio comunale nr. 75 dd. 28.12.2018 all'oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 7 - c. 11 - L.P. n. 19 dd. 29.12.2016 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 s.m.. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017 ed atti connessi"* la quale in merito all'alienazione ha dato esito negativo.

Alla data odierna la situazione delle partecipazioni risulta definita con deliberazione consiliare nr. 62 dd. 28.12.2022 che prevede: " Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.. Ricognizione al 31.12.2021 ed atti connessi. "

1. Trentino Digitale S.p.A. con sede a Trento: 0,0068%
2. Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa con sede a Trento: 0,54%
3. Giudicarle Energia Acqua servizi S.p.A. con sede a Tione di Trento: 2,33%
4. Trentino Riscossioni S.p.a. con sede a Trento 0,0142%
- 5, Trentino Trasporti S.p.a. con sede a Trento 0,0002% (nr. 62 azioni del valore di E. 1,00 c.d.)
6. Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A. con sede a Pinzolo - Madonna di Campiglio 3,882 %
7. Scuola Musicale delle Giudicarie s.c. con sede a Tione di Trento 10,46%
8. Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. con sede a Madonna di Campiglio 0,0019%
9. Funivie Pinzolo S.p.A. con sede a Pinzolo 0,072%
10. EMMECI GROUP S.p.A. con sede a Preore 0,766%
11. Giudicarle Gas S.p.A. con sede a Tione di Trento 1,92%
12. Tregas - Trentino Reti Gas S.r.l. con sede a Tione di Trento 7,431%
13. Primiero Energia S.p.A. con sede a Fiera di Primiero 0,065%

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono da considerarsi non ricorrenti l'entrata e la spesa riguardante il contributo dello Stato ai comuni, e la relativa erogazione, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e comm.li in relazione all'emergenza sanitaria, per Euro 19.777,00 sull'annualità 2023.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Per quanto attiene il **F.do di garanzia debiti commerciali (FGDC)** previsto dalla L. 145/2018 – art. 1 c. 859 e seguenti, così come modificata dal DL crescita (D.L. 34/2019), riguardante l'istituzione nei bilanci degli Enti locali di un accantonamento fra le poste di parte corrente in uscita per gli Enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa; i tempi di pagamento e ritardo sono calcolati mediante la piattaforma elettronica PCC.

Nel Bilancio di previsione 2023 -2025 non è stato previsto il F.do di garanzia debiti commerciali poiché come si evince dalla piattaforma PCC risultano rispettati da parte del Comune i parametri imposti dalla normativa vigente e le indicazioni specificate nella circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 05.02.2021.

SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA:

Si richiama la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 29.05.2020, nonché la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 57 dd. 29.04.2021, con le quali è stato disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale. Si prende altresì atto che l'Ente allega a partire dal rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'Allegato A al decreto ministeriale 11.11.2019

A conclusione, la nota integrativa risulta predisposta secondo quanto indicato dal "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011" punto 9.11.